



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Sgravi contributivi ex lege 1089/1986 e successive modificazioni ed integrazioni: recupero crediti accessori per rivalutazione ed interessi. Mandato al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

Con sentenza n° 261 del 19/06/1991, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della norma che escludeva il beneficio degli sgravi contributivi nei confronti delle aziende non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. Successivamente l'art. 1 del D.L. 71/93, convertito nella Legge n°151/93, prevedeva che l'INPS avrebbe dovuto rimborsare tutte le somme indebitamente percepite a titolo di contribuzione previdenziale non dovuta in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione ed interessi.

Recentemente la Corte di Cassazione-sezione lavoro-, con sentenza n°8875 del 10/09/1997 ha stabilito che "ai contributi di cui é dovuto il rimborso vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e l'eventuale maggior danno, maturati a decorrere dalla domanda amministrativa di rimborso..... e fino al 19/06/1991, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n°261".

Alla luce della suddetta sentenza, l'Avv. Mario Carrieri ha inoltrato una nota con la quale segnalava una sentenza emessa in favore dell'ATAF di Foggia, con la quale l'INPS é stata condannata al pagamento dei crediti accessori per rivalutazione ed interessi sulle somme dovute a titolo di sgravi contributivi.

Pertanto propongo di promuovere tutte le azioni necessarie per il recupero dei suddetti crediti dell'AMAT nei confronti dell'INPS.

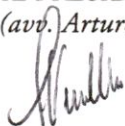
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore;
- Visti gli atti;
- Ritenuta condivisibile la proposta del Direttore;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto Aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di conferire il più ampio mandato al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, di intraprendere le azioni nelle sedi competenti al fine di procedere al recupero di interessi e rivalutazione sulle somme erogate dall'INPS a titolo di sgravi contributivi ex Lege 1089/1968;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semerari Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 OTT. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 5/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2616/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. M. M. 6.11.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 248 - 249 - 250 - 251.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Studio Legale *Avv. ti Carrieri*

PATROCINIO INNANZI ALLE MAGISTRATURE CIVILI, AMMINISTRATIVE ED ECCLESIASTICHE

Bari, 10/10/97

Spett/
A M A T
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	12313
del	14 OTT. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

cdA

OGGETTO: Sgravi contributivi ex lege 1089/1968 e successive
modificazioni ed integrazioni -crediti accessori per rivalu-
tazione e interessi-

La tematica indicata in oggetto comporta il coinvolgimento di notevoli interessi economici. Basti pensare che l'Azienda Ataf di Foggia (Vs. omologa anche per quantità di dipendenti) ha ottenuto sentenza di condanna, in danno dell'Inps, al pagamento di oltre un miliardo di lire.

Trattasi della questione relativa alla recuperabilità degli interessi e della rivalutazione sulle "somme" dovute dall'Inps, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.261/91. La questione stessa appare -per ragioni logiche, che sono state, poi, recepite nella sentenza della Suprema Corte n.12538/95- definita in senso positivo.

Certo essendo, infatti, -a seguito della espressa dizione della Legge n.151/93- che la restituzione degli sgravi contributivi in oggetto avverrà senza conteggio di rivalutazione e interessi, altrettanto certo appare che questi ultimi sono dovuti (sulle somme illegittimamente pagate) sino alla data dell'anzidetta sentenza 261/91 della Corte Costituzionale.

In detta situazione, ritengo che l'Azienda debba opportunamente promuovere le azioni, per il recupero di quanto dovutole, nei termini prescrizionali.

Va aggiunto, infatti, che tale opportunità riviene anche dalla considerazione che il giudizio, in caso positivo, apporterebbe notevolissimi vantaggi economici e che, nella (non probabile) ipotesi di esito negativo, può, tuttalpiù, ipotizzarsi il solo danno delle spese di giudizio.

Resto a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrerVi e, frattanto, ben distintamente Vi saluto

(*Avv. Mario Carrieri*)